

**COMUNE DI**

**PREGNANA**



**MILANESE**

**Provincia di Milano**

**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI  
PARRUCCHIERE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

Approvato con Deliberazione C.C. n.70 del 06.11.2000

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, ai sensi della Legge 14.2.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n.735 nonché dalla L.R. 15.9.1989, n.48 e dalla Legge 4.1.1990, n.1, è la disciplina delle seguenti attività di:
  - a) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
    - taglio della barba;
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione di acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
  - b) **ESTETISTA:** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.76, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89, dalla legge 1/90 oltre che dal presente regolamento. Sono altresì da ricomprendere nell'attività di estetista le applicazioni e realizzazioni di tatuaggi e piercing sulla cute dei clienti, comportanti l'utilizzo di aghi o altri particolari strumenti, purchè eseguiti sotto la responsabilità di un medico.

## Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o capitali che intendono esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere da uomo e donna o estetista devono munirsi di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal **Responsabile del Servizio**, previo parere della commissione comunale di cui all'art.7 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione è personale ed è valida per i locali e le apparecchiature in essa indicati, non è trasmissibile né cedibile a nessun titolo se non per avvenuta cessione dell'azienda, pena la sua immediata decadenza.
3. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Polizia Municipale o della forza pubblica nonché a quelli preposti al controllo sanitario.
4. Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. Pertanto, l'esercente deve portare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Nel caso in cui le attività siano svolte in palestre, clubs, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 3 – Domanda per ottenere l’Autorizzazione amministrativa**

1. La domanda di autorizzazione all’esercizio diretta al Responsabile del Servizio, da stendersi in competente bollo, dovrà contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - generalità, residenza e codice fiscale del richiedente o del titolare dell’impresa;
  - il possesso della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciato dalla Commissione provinciale dell’Artigianato; nel caso di società artigiana di cui alla legge 443/85, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della suddetta qualifica professionale;
  - denominazione dell’impresa che intende esercitare l’attività;
  - l’attività professionale che il richiedente intende esercitare;
  - ubicazione esatta del luogo dove verrà esercitata l’attività;
  - gli estremi della persona a cui è eventualmente affidata la gestione dell’azienda;
  - il consenso per l’accesso ai locali da parte degli organi preposti al controllo;
2. Il processo amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi entro il termine previsto di trenta giorni.

### **Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda**

1. Unitamente alla domanda, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:
  - due sezioni planimetriche in scala 1/100 del o dei locali dove si intende esercitare l'attività, a firma di un tecnico abilitato, indicando le superfici destinate ai vari usi;
  - certificazione di idoneità tecnica dell'impianto elettrico o eventuale impianto a gas rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi della L.46/90;
  - copia autentica dell'atto costitutivo ed eventuale statuto in caso di società;
  - certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio per le società non artigiane, nei termini indicati nell’articolo 7;
  - certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato rispettivamente del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell’azienda in caso di società non artigiane;
  - certificato di qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
  - atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90 nel caso di attività di estetista.

### **Art. 5 – Requisiti**

L'autorizzazione è concessa previo accertamento dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 443/85, nei termini indicati nell'articolo 7;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda;
- d) superficie minima dei locali e destinazione dell'uso dei locali destinati alle suddette attività;
- e) idoneità igienico sanitario dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati nelle suddette attività. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari viene eseguito dall'Autorità Sanitaria, su richiesta dell'interessato, che provvede con visita sopralluogo a rilasciare certificato attestante l'idoneità. La superficie minima e i requisiti igienico- sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili sono stabiliti dal vigente Regolamento Locale di Igiene all'art.1.11.9. e seguenti.
- f) distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art.12.

## **Art. 6 - Priorità nell'accoglimento delle istanze**

1. Le istanze di nuove autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

## **Art. 7 - Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda**

1. Il Responsabile del procedimento, nel corso della fase istruttoria della domanda di autorizzazione, nell'ipotesi di irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza.
2. Il termine, nel caso venga interrotto, per i motivi di cui sopra decorre dalla data in cui l'istanza sarà regolarizzata.

## **Art. 8 - Accoglimento della domanda**

1. Il **Responsabile del Servizio** comunica agli interessati l'esito della domanda mediante notifica o lettera raccomandata a.r.
2. In caso di accoglimento della stessa, l'avviso di cui sopra non ha valore di autorizzazione, bensì di semplice comunicazione di decisione con riserva di richiesta di produzione di altri documenti previsti dalle leggi vigenti o dalla presente normativa.
3. Al rilascio dell'autorizzazione amministrativa si provvede da parte dell'ufficio entro 10 giorni dal perfezionamento della documentazione.

## **Art. 9 – Rilascio dell' Autorizzazione Amministrativa**

1. L'autorizzazione prevista dal presente regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio o di un suo delegato sentita la Commissione Comunale e in base ai criteri generali di cui al presente regolamento e alla legge n°1142/70.

## **Art. 10 - Inizio attività**

1. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
2. Qualora il titolare entro tale periodo non attivi l'esercizio, l'autorizzazione decade.
3. Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di avvenuta iscrizione al Registro delle Ditte (per le imprese non artigiane). o all'Albo delle imprese Artigiane.
4. La mancata presentazione della predetta certificazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 11 – Diniego dell'autorizzazione e ricorso**

1. Il **Responsabile del Servizio** entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda comunica agli interessati il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, che dovrà essere congruamente motivato e notificato. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa entro il termine di 30 giorni.

## **Art. 12 - distanze tra esercizi e parametri di rilascio**

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio è rilasciata tenendo conto delle seguenti distanze minime:
  - fra esercizi di barbiere m. **60**
  - fra esercizi di parrucchiere m. **60**
  - fra esercizi di estetista m. **60**
2. In rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti, si dovranno osservare i seguenti parametri:
  - n. 1 esercizio di parrucchiere ogni **750** abitanti ;
  - n. 1 esercizio di estetista ogni **3000** abitanti .
3. Le distanze sono osservate fra gli esercizi simili e misurate alla mezzogiorno degli ingressi più vicini, anche secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto senza osservanza delle disposizioni di cui al vigente codice della

strada in presenza di attraversamenti pedonali. L'accertamento delle distanze viene affidato agli Organi di Polizia Municipale.

4. Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime, le distanze ed i parametri devono essere presi in considerazione per ogni singola attività oggetto dell'autorizzazione.

### **Art. 13 - Commissione Comunale**

1. La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art.3 della legge 23.12.1970 n.1142 e dalla Legge 4.01.90 n.1, è nominata dalla Giunta Comunale e composta da:
  - a) Sindaco o suo delegato (Presidente);
  - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) Responsabile del servizio igiene pubblica dell' A.S.L. o suo delegato;
  - d) Tre rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative, di cui uno appartenente alla categoria degli estetisti;
  - e) Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
  - f) Un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o da un suo delegato artigiano residente nel territorio comunale;
2. La commissione così nominata dura in carica cinque anni.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti della categoria o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la Giunta Comunale provvederà alla sostituzione.
4. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

### **Art. 14 - Compiti della Commissione Comunale**

1. La commissione comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
  - esame istanze nuove autorizzazioni;
  - esame istanze per trasferimento di esercizi esistenti;
  - domande di modifica o di aggiunta di attività in esercizio esistente;
  - sospensione dell'attività per un periodo superiore a 90 gg. nell'arco dell'anno solare;
  - sospensione e revoche delle autorizzazioni;
  - domande di subingresso con richiesta di modifiche all'autorizzazione;
  - modifica o revisione del presente regolamento.
2. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione delle attività in questione.

### **Art. 15 - Funzionamento della Commissione Comunale**

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati dal Presidente per iscritto otto giorni prima della riunione. Nei casi di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi e senza il rispetto del termine sopra indicato.
- 1 bis **Nel caso in cui le associazioni di categoria, le Organizzazioni Sindacali e la Commissione Provinciale per l'artigianato, non provvedano alla nomina dei componenti, l'Amministrazione Comunale procederà all'invio di un sollecito scritto; qualora tale sollecito restasse inevaso, la Commissione verrà convocata e sarà considerata valida, a prescindere dalla nomina dei membri sopraccitati**
2. L'istanza, a cura del responsabile del procedimento è trasmessa entro cinque giorni al Presidente per il parere della commissione. La commissione, convocata dal Presidente con le modalità di cui al precedente comma 1, esprime il parere di competenza nel termine di giorni quindici dalla data di trasmissione dell'istanza al Presidente. Trascorso tale termine senza che la commissione si sia pronunciata il Sindaco è tenuto a decidere sull'istanza stessa.
3. I pareri sono adottati con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 16 – Attività svolte nel domicilio**

1. Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed aventi destinazione d'uso compatibile. I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono essere uniformati ai requisiti previsti dal vigente Regolamento Locale di Igiene all'art.1.11.9. e seguenti.

## **Art. 17 - Adeguamento igienico-sanitario dell'esercizio**

1. Qualora i locali adibiti all'esercizio dell'attività non rispondano più alle condizioni igienico-sanitarie, ma debbano essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori prescritti.
2. Coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato saranno diffidati nel continuare l'attività e sarà disposta la chiusura dell'esercizio qualora non vi provvedano, restando impregiudicata ogni azione sanzionatoria amministrativa o penale.

## **Art. 18 - Modifica o trasferimento dell'esercizio**

1. Coloro che intendono trasferire il negozio in altra sede o impiegare apparecchiature diverse, dovranno prima di effettuare qualsiasi modifica o trasferimento, chiedere la prescritta autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole del Responsabile del Servizio A.S.L.
2. Nell'ipotesi di ristrutturazione dell'edificio in cui si trovano i locali destinati all'attività, il **Responsabile del Servizio**, sentita la Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali derogando soltanto dall'osservanza alle norme sulle distanze tra esercizi, e per un periodo di tempo non superiore a mesi 18 dalla data di inizio dei lavori.
3. Qualora la causa del trasferimento perduri non per responsabilità imputabile al titolare dell'autorizzazione, può essere rinnovata per un periodo massimo di mesi 6.

### **Art. 19 - Subingresso**

1. Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di azienda o per altra causa, il nuovo acquirente o gerente dovrà inoltrare istanza di subingresso che sarà accordata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e del possesso da parte del subentrante dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento, e dalla presentazione del contratto di affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda nonché dall'autorizzazione dell'esercizio considerato.
2. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli possono trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto nei commi precedenti.
3. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per un triennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da personale qualificato.
4. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non provi di essere in possesso della qualificazione professionale.

### **Art. 20 - Cessazione o sospensione dell'attività**

1. Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione per la sua archiviazione; l'Ufficio ne rilascerà dichiarazione valida per ogni uso di legge.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai trenta giorni deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente, almeno 10 giorni prima di provvedere alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la sospensione dell'attività superiore a 90 giorni occorre il benestare del Sindaco che lo concede sentita la Commissione Comunale.



## **Art. 21 - Esercizio congiunto di più attività**

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate congiuntamente a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della qualifica professionale per l'esercizio di ogni singola attività.
2. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

## **Art. 22 - Attività commerciale**

1. Qualora negli esercizi vengano ceduti anche profumi ed oggetti di toeletta, il titolare deve osservare quanto prescritto dagli artt.7 – 8 – 9 dal D.Lgs. 114/98. Non rientrano in tale obbligo le imprese artigianali esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

## **Art. 23 - Orari**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## **Art. 24 - Tariffe massime**

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe massime in modo ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa.

## **Art. 25 - Attività escluse dal regolamento**

1. Non rientrano nelle disposizioni previste dal presente regolamento:
  - a) gli istituti, cliniche ecc. che eseguono operazioni di plastica facciale, operazioni ortopediche esimili, centri di terapia a raggi UVA retti da medici o specialisti abilitati professionalmente,

riconosciuti ed autorizzati dalle competenti autorità sanitarie Provinciali e locali a norma di particolari disposizioni di legge.

- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

## **Art. 26 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

- 1. Il provvedimento di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione oltre che nei casi già espressamente previsti dalla normativa, è adottato dal **Responsabile del Servizio**, sentita la Commissione Comunale competente nei seguenti casi:
  - a) qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie indicate nel Regolamento di Igiene Pubblica;
  - b) qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo di 90 giorni senza benessere dell'Amministrazione Comunale;
  - c) qualora l'interessato non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al terzo comma del richiamato art.10;
  - d) nel caso di violazioni di norme igienico – sanitarie, che costituiscono fatto grave per la salute pubblica, oppure di violazione alle norme di cui al Codice Penale, pregiudicanti l'attività, sarà adottato a carico del trasgressore definito provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
- 2) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 27 - Sanzioni**

- 1. Lo svolgimento di una o più attività previste dal presente regolamento senza l'autorizzazione comunale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire **un milione** a lire **due milioni**. In tal caso, il **Responsabile del Servizio** ordina in via immediata la cessazione delle attività. Qualora la stessa ordinanza non venga immediatamente eseguita, si disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e si trasmetteranno gli atti all'Autorità Giudiziaria.
- 2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua ad esercitare l'attività con l'autorizzazione sospesa o revocata
- 3. Nei confronti di chi esercita l'attività senza i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da lire **un milione** a lire **cinque milioni**.
- 4. Le trasgressioni alle altre norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire **100.000** a un massimo di lire **400.000**.

5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e irrogazione delle sanzioni, si osservano le norme di cui alla legge 689/81.
6. Autorità competente ai sensi dell'art.17 della Legge 21/11/81 n.689 è il Sindaco.

### **Art. 28 - Disposizioni transitorie**

1. L'assegnazione delle nuove tipologie di esercizio sarà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale competente.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento verrà disposto il termine massimo di 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

### **Art. 29 - Abrogazione norme precedenti**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell' O.Re.Co. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
2. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione locale concernente la soggetta materia, ed in particolare il “Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 05/10/1963 e n.24 del 15/05/1964.

## INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio**
- Art. 3 - Domanda per ottenere l'Autorizzazione amministrativa**
- Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda**
- Art. 5 - Requisiti**
- Art. 6 - Priorità nell'accoglimento delle istanze**
- Art. 7 - Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda**
- Art. 8 - Accoglimento della domanda**
- Art. 9 - Rilascio della Autorizzazione Amministrativa**
- Art. 10 - Inizio attività**
- Art. 11 - Diniego dell'autorizzazione e ricorso**
- Art. 12 - Distanze tra esercizi e parametri di rilascio**
- Art. 13 - Commissione Comunale**
- Art. 14 - Compiti della Commissione Comunale**
- Art. 15 - Funzionamento della Commissione Comunale**
- Art. 16 - Attività svolte nel domicilio**
- Art. 17 - Adeguamento igienico-sanitario dell'esercizio**
- Art. 18 - Modifica o trasferimento dell'esercizio**
- Art. 19 - Subingresso**
- Art. 20 - Cessazione o sospensione dell'attività**
- Art. 21 - Esercizio congiunto di più attività**
- Art. 22 - Attività commerciale**
- Art. 23 - Orari**
- Art. 24 - Tariffe massime**
- Art. 25 - Attività escluse dal regolamento**
- Art. 26 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 27- Sanzioni**
- Art. 28 - Disposizioni transitorie**
- Art. 29 - Abrogazione norme precedenti**

## ALLEGATI